




COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29
del 11/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2023 - DETERMINAZIONE SCADENZE E NUMERO DELLE
RATE DI VERSAMENTO ANNO 2023

L'anno 2023 addì 11 del mese di Maggio alle ore 20.05 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per disposizione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

Cognome Nome	Carica	Presente
GRAFFINO Alberto	Sindaco	SI
LONGHIN Marina	Consigliere	SI
CAVAPOZZI Michele	Consigliere	SI
MASSAIA Andrea	Consigliere	SI
CANNONE Paolo	Consigliere	SI
BATTAGLIA Fiammetta	Consigliere	SI
GIRAUDI Domenico Giorgio	Consigliere	SI
LORITO Annalisa	Consigliere	SI
FRANCO Samanta	Consigliere	SI
DE PALMA Alice	Consigliere	SI
REVELLO Massimo Giuseppe	Consigliere	SI
MAINA Fabrizia	Consigliere	NO
GUGLIELMETTI Valerio	Consigliere	SI
Totale Presenti		12
Totale Assenti		1

Partecipa alla seduta il Segretario *CARRERA Dott.ssa Daniela*, il quale procede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sindaco *Dott. GRAFFINO Alberto*.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 - DETERMINAZIONE SCADENZE E NUMERO DELLE RATE DI VERSAMENTO ANNO 2023

Il Sindaco cede la parola al vice-Sindaco, in qualità di Assessore al Bilancio, per l'illustrazione del presente punto all'ordine del giorno.

La TARI finanzia l'intero ciclo di gestione del rifiuto; fino al 2025 è previsto nel Piano Economico Finanziario un trend in aumento, a causa dell'aumento generalizzato dei costi.

E' prevista una possibile riduzione TARI per le utenze non domestiche, che decidano di smaltire autonomamente alcune frazioni.

Il Sindaco aggiunge che l'Amministrazione, per quanto di competenza, porrà in essere interventi di efficientamento della raccolta dei rifiuti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (IMU);
- con deliberazione di Consiglio Comunale, in data odierna è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) per le annualità d'imposta a partire dal 2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/4/2022 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2022;
- viste le risultanze dell'Assemblea di Consorzio di Bacino 16 - in qualità di Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (Egato) - tenutasi in data 22/4/2022 durante il quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (Pef) per il quadriennio 2022-2025, validato in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Considerato che:

- la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approvi le tariffe della TARI, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Considerato, altresì, che il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Considerate, infine, le categorie di utenti, approvate con il richiamato regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari), e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- la Circolare F.L. n. 128/2022 del Ministero dell'Interno del 30/12/2022, il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per il periodo 2023/2025, di cui all'art. 151 sopra citato, è differito al 30/04/2023;
- l'art. 3, comma 5 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione n. 15 del 25 febbraio 2022, secondo il quale a decorrere dall'anno 2022 i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- il D.M. del 19/4/2023 il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per il periodo 2023/2025, di cui all'art. 151 sopra citato, è ulteriormente differito al 31/05/2023;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

Preso atto che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (T.E.F.A.) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992, applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città metropolitana di Torino sull'importo del tributo pari al 5% così come da Decreto del Consigliere Delegato della Città metropolitana di Torino n. 488-29207/2015 del 26/11/2015;

Preso atto che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1 commi 16 e 47 della Legge n. 56 del 7/4/2014, la Città metropolitana di Torino subentra alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

Quantificato il gettito TARI, per l'anno 2023, in complessivi euro 981.191,00 a copertura integrale dei costi di gestione del servizio rifiuti;

Visto il prospetto della determinazione delle tariffe costituito dai seguenti allegati:

- A. piano finanziario
 - A. riepilogo dei costi
 - B. schema utenze non domestiche
 - C. schema utenze domestiche
 - D. tariffe anno 2023
 - E. schema delle riduzioni per avvio autonomo al recupero
- che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista l'analisi della banca dati rispetto al riparto delle base imponibile tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche;

Evidenziato che questo Ente ha previsto, nell'apposita sezione del regolamento TARI, che il numero e le scadenze di pagamento del tributo vengano stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale;

Tenuto conto che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal regolamento comunale posto a disciplina della TARI, si demanda alla normativa statale in materia, alla legge n. 212/2000 riguardante lo statuto dei diritti del contribuente, nonché a tutte le successive modificazioni ed integrazioni normative che regolano la materia in trattazione;

Ritenuto opportuno di prevedere per il corrente esercizio il pagamento della Tassa Rifiuti in tre rate con le seguenti scadenze:

- 1a rata: 31 luglio 2023;
- 2a rata: 30 settembre 2023;
- 3a rata: 30 novembre 2023;
- oppure in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2023;

Visto lo Statuto comunale;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del Decreto L.vo n. 267/2000 e s.m.i. è stato espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica dal responsabile del servizio, Carrera D.ssa Daniela;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del Decreto L.vo n. 267/2000 e s.m.i. è stato espresso parere favorevole sulla regolarità contabile dal responsabile del servizio, Carrera D.ssa Daniela;

Effettuata la votazione in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:

presenti: n.12

assenti: n.1 (Maina)

favorevoli: n.12

contrari: n.0

astenuti: n.0

DELIBERA

1. Di approvare la narrativa in premessa citata.
1. Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, la cui composizione è contenuta e riassunta nei seguenti documenti, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e trova applicazione per le utenze domestiche e non domestiche, nelle misure in esso contenute:
 - A. piano finanziario
 - B. riepilogo dei costi
 - C. schema utenze non domestiche
 - D. schema utenze domestiche
 - E. tariffe anno 2023
 - F. schema delle riduzioni per avvio autonomo al recupero
2. Di quantificare il gettito della TARI per l'anno 2023 in complessivi euro 981.191,00 a copertura integrale dei costi di gestione del servizio rifiuti.
3. Di stabilire il riparto dei suddetti costi nelle seguenti percentuali:
 - Utenze domestiche: 72,00 %;
 - Utenze non domestiche: 28,00 %.

4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle finanze secondo quanto previsto dall'apposito decreto emanato dallo stesso ministero in data 20 luglio 2021.
5. Di allocare i proventi che deriveranno per l'anno 2023 dalla TARI al codice bilancio 1.01.01.61 – oggetto "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi" – capitolo 275 del bilancio di previsione 2023/25.
6. Di dare atto inoltre che le tariffe TARI stabilite con il presente atto decorrono dal 1° gennaio 2023.
7. Di stabilire che il versamento della Tassa Rifiuti 2023 avvenga in tre rate con le seguenti scadenze:
 - 1a rata: 31 luglio 2023;
 - 2a rata: 30 settembre 2023;
 - 3a rata: 30 novembre 2023;
 - oppure in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2023.
8. Di dare atto che la TARI, per l'anno 2023, sarà gestita direttamente dall'Ente e riscossa dal medesimo in relazione ai modelli e codici di pagamento approvati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
9. Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale almeno trenta giorni prima della data di versamento.
10. Di dichiarare, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in seguito a successiva votazione con il seguente esito:
presenti: n.12
assenti: n.1 (Maina)
favorevoli: n.12
contrari: n.0
astenuti: n.0

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

IL Sindaco
GRAFFINO Alberto

IL Segretario
CARRERA Dott.ssa Daniela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18.8.00 n. 267, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 18/05/2023.

IL Segretario
CARRERA Dott.ssa Daniela

Lì, 18/05/2023

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 D.Lgs.18.8.00 n. 267)

DIVENUTA ESECUTIVA in data 11/05/2023

X È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000)

Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 c. 3 D.Lgs. 267/2000)

IL Segretario
CARRERA Dott.ssa Daniela
